



Comune di Santi Cosma e Damiano

*Prov. Di Latina
Medaglia d'Oro al valor Civile*

BANDO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATA ALL'ASSISTENZA ABITATIVA

(Legge Regionale n. 12 del 06/08/1999 e ss mm ii
Regolamento attuativo regionale n. 2 del 20/09/2000 e ss mm ii)

IL RESPONSABILE DEL PRIMO SETTORE

Visto l'art. 95 del DPR 24 luglio 1977 n. 616;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale Lazio 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento Regionale Lazio n. 2 del 20 settembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento Regione Lazio n. 1 del 14 gennaio 2005;

Visto il Regolamento Regione Lazio n. 2 del 19 febbraio 2008;

Visto il Regolamento Regione Lazio n. 4 del 23 aprile 2008;

Visto il Regolamento Regione Lazio n. 2 del 22 febbraio 2011;

Visto l'art. 40, comma 6 del d.lgs. 286/98;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 20/11/2020 di approvazione del presente bando e del modello di domanda allegato

RENDE NOTO

- **Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente bando, le domande per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa (L.R. n. 12/99 e s.m.i., art. 10 c. 1), che saranno costruiti, acquisiti o comunque si renderanno disponibili nell'ambito del territorio del Comune di Santi Cosma e Damiano, saranno disciplinate unicamente dal presente bando;**
- **La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica approvata ai sensi del previgente bando generale per l'assegnazione di alloggi di ERP approvato con**



deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 07/03/2012, resta valida ed efficace fino alla pubblicazione della nuova graduatoria in applicazione del presente bando;

- Gli alloggi che dovessero rendersi disponibili per l'assegnazione prima dell'approvazione della nuova graduatoria redatta ai sensi del presente bando saranno assegnati in base alla graduatoria nel tempo vigente, redatta ai sensi del previgente bando approvato con deliberazione n. 31 del 07/03/2012;
- Le domande già presentate ed inserite in graduatoria per l'assegnazione di alloggi di ERP, non assegnatarie di alloggi alla data di approvazione del presente bando e fino alla pubblicazione della nuova graduatoria, saranno riesaminate e valutate alla luce del nuovo bando ed inserite nella nuova graduatoria che verrà approvata, con conservazione dell'anzianità della domanda iniziale. Gli interessati saranno avvisati della pubblicazione del nuovo bando e, ove interessati, dovranno comunque presentare l'aggiornamento della propria domanda ai sensi del nuovo bando, come meglio specificato nelle disposizioni transitorie;

DISCIPLINA DEL BANDO

Art. 1

(Finalità del bando)

1. Il presente bando ha come oggetto la formazione della graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa nell'ambito del territorio comunale di Santi Cosma e Damiano.

Art. 2

(Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa)

1. I requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa sono i seguenti:
 - a) **cittadinanza** italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (d.lgs. 286/1998, art. 40, comma 6 e s.m. e i.). Tale requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda;
 - b) **residenza** anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Santi Cosma e Damiano, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo comune; Tale requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda;
 - c) **mancanza di titolarità**, alla data di presentazione della domanda, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito dall'art. 20 del Regolamento Regionale Lazio n. 2/2000 (*Per i fini di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) della l.r. 12/1999, si definisce alloggio adeguato l'alloggio la cui superficie utile, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, è non inferiore a trentotto metri quadrati*) nel Comune di Santi Cosma e Damiano (qualora ivi risieda) e nel Comune di residenza (qualora non risieda a Santi Cosma e Damiano ma ivi lavori) e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali il cui valore complessivo non superi € 100.000,00 come stabilito dal R.R. 2/2000, art. 21, comma 2, e ss.mm.ii.;



(Il valore complessivo dei beni patrimoniali è dato dalla somma dei valori relativi alle seguenti componenti:

- *fabbricati, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini dell'imposta comunale immobiliare (IMU), cioè dalla rendita catastale a cui sono applicate le rivalutazioni ed i moltiplicatori previsti dalla normativa vigente, riferito all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;*
 - *terreni edificabili, il valore è dato dal valore commerciale relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;*
 - *terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini IMU, cioè il reddito dominicale a cui sono applicati le rivalutazioni ed i moltiplicatori previsti dalla normativa vigente, riferito all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento).*
- d) **assenza di precedente assegnazione** in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;
- e) **reddito annuo** complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione e vigente al momento della presentazione della domanda, determinato ai sensi dell'art. 21 della Legge 457/1978 e ss mm ii;
- f) **non aver**, il richiedente o altro componente del nucleo familiare, **ceduto** in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice **oppure non aver occupato senza titolo un alloggio** di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa;
2. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda e devono permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lett. e) deve permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

Art. 3

(Definizione di nucleo familiare)

1. Ai fini del presente bando si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dalle parti delle unioni civili o dai conviventi di fatto, ai sensi della legge 20/05/2016 n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi.
2. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e sia dimostrata nelle forme di legge.
3. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla presentazione della domanda e dimostrata nelle forme di legge.
4. Le persone coniugate e non legalmente separate a norma di legge, in costanza del rapporto, non possono far parte di altri nuclei familiari (diversi da quello del relativo coniuge) anche se coabitanti da diversi anni.



5. In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, possono partecipare al bando per l'assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte:
- a) i figli coniugati;
 - b) i/il genitori/e che vivono nello stesso nucleo familiare del figlio/a coniugato/a;
 - c) i fratelli/sorelle che vivono nello stesso nucleo familiare del fratello/sorella coniugato/a;
 - d) i nubendi che, alla data di presentazione della domanda, abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio;
 - e) le persone sole con almeno un figlio a carico.

Art. 4 (Reddito)

1. Per reddito complessivo si intende la somma dei redditi, dichiarati e non al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare.
2. Concorre al reddito complessivo imponibile lordo quello del coniuge non legalmente separato, l'assegno di mantenimento percepito dal coniuge separato o divorziato ad esclusione di quello destinato al mantenimento dei figli.
3. Contribuiscono altresì alla determinazione del reddito complessivo la somma dei valori relativi alle seguenti componenti:
 - Fabbricati;
 - Terreni.
4. L'indennità di accompagnamento non deve essere dichiarata.
5. Il limite massimo di reddito annuo complessivo per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica è fissato dalla Regione Lazio. L'art. 50 comma 2bis della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che *“il limite di reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa è stabilito in 18 mila euro.....”*. Tale limite ai sensi dell'art. 7 c. 4 della L.R. n. 12/1999 è aggiornato ogni due anni con determinazione del dirigente regionale competente in materia. Per il biennio 2019/2021 con determinazione n. G12871 del 27/09/2019 il limite è fissato in € 20.876,99. Tale limite viene computato secondo le modalità previste dall'art. 21 della Legge n° 457 del 5/8/1978, come sostituito dall'art. 2 comma 14 del decreto legge 23/1/1982, n° 9, convertito con modifiche dalla legge 25/3/1982, n° 94 e successive modifiche ed integrazioni, applicando la diminuzione di € 2.000,00 per ciascun familiare a carico convivente fino ad un massimo di detrazione di Euro 6.000,00 (comma 2 bis art. 50 L. R. 27 del 28/12/2006). Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, ai sensi dell'art. 21 della Legge 457/78, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni familiare a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento.
6. Eventuali modifiche al limite di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, effettuate dagli organismi preposti, sono da intendersi immediatamente recepite nel presente bando.

Art. 5 (Attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria)

Per la collocazione in graduatoria dei richiedenti, è stabilita l'attribuzione dei punteggi sotto elencati in relazione al fatto di trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

- a) richiedenti senza fissa dimora o che abitino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza pubblica **punti 03;**
- b) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:



1. a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi da non oltre tre anni rispetto alla data di presentazione della domanda (per il primo inserimento in graduatoria) e per i successivi aggiornamenti delle graduatorie rispetto alla data convenzionale di pubblicazione delle graduatorie semestrali (31/05 e 30/11 di ciascun anno); **punti 09;**
2. a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto il cui termine per il rilascio fissato dal giudice:
 - 2.1 non è ancora maturato rispetto alla data di presentazione della domanda (per il primo inserimento in graduatoria) e per i successivi aggiornamenti delle graduatorie rispetto alla data convenzionale di pubblicazione delle graduatorie semestrali (31/05 e 30/11 di ciascun anno) **punti 06;**
 - 2.2 è già maturato rispetto alla data di presentazione della domanda (per il primo inserimento in graduatoria) e per i successivi aggiornamenti delle graduatorie rispetto alla data convenzionale di pubblicazione delle graduatorie semestrali (31/05 e 30/11 di ciascun anno) **punti 07;**
- c) richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio e per i quali sussistano accertate condizioni di precarietà abitativa derivanti da:
 1. ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, già eseguiti da non oltre tre anni rispetto alla data di presentazione della domanda (per il primo inserimento in graduatoria) e per i successivi aggiornamenti delle graduatorie rispetto alla data convenzionale di pubblicazione delle graduatorie semestrali (31/05 e 30/11 di ciascun anno) **punti 12;**
 2. ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto già eseguiti da non oltre tre anni rispetto alla data di presentazione della domanda (per il primo inserimento in graduatoria) e per i successivi aggiornamenti delle graduatorie rispetto alla data convenzionale di pubblicazione delle graduatorie semestrali (31/05 e 30/11 di ciascun anno) **punti 08;**
 3. collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio **punti 02;**
- d) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta affollamento (*Si ha affollamento quando il rapporto di vano-abitante è di 1 a 2. Il numero dei vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per quattordici metri quadrati, al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del venti per cento*) **punti 23;**
- e) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione è, ai sensi della normativa vigente (L. 392/1978 art. 21):
 - 1) mediocre **punti 11;**
 - 2) scadente **punti 21;**
- f) richiedenti che, alla data di presentazione della domanda o dei successivi aggiornamenti semestrali, abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare:
 - 1) per oltre un terzo **punti 24;**
 - 2) per oltre un quinto **punti 16;**
 - 3) per oltre un sesto **punti 10;**
- g) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro nucleo o più nuclei familiari **punti 15;**
- h) richiedenti il cui reddito annuo complessivo desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulti non superiore all'importo di una pensione minima INPS **punti 14;**



- i) richiedenti con reddito derivante per almeno il novanta per cento da lavoro dipendente e/o pensione **punti 04;**
- l) richiedenti che facciano parte di uno dei seguenti nuclei familiari:
 1. nuclei familiari composti da persone che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano superato i sessantacinque anni di età; di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultrasessantacinquenni, purché siano totalmente inabili al lavoro ovvero minori, purché siano a carico del richiedente **punti 17;**
 2. nuclei familiari che si siano costituiti entro i tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda, o dei successivi aggiornamenti semestrali, ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla data di presentazione della domanda, o dei successivi aggiornamenti semestrali (i punteggi sono attribuiti, in generale, sempre a domanda del richiedente) ed i cui componenti non abbiano superato, alla data di pubblicazione del bando, o delle successive pubblicazioni delle graduatorie semestrali (si prende a riferimento la data convenzionale di pubblicazione delle graduatorie semestrali del 31/05 e 30/11 di ciascun anno) il trentacinquesimo anno di età. Entrambi i componenti la coppia non devono aver superato il 35[^] anno di età. Al superamento del 35[^] anno di età il punteggio non può più essere attribuito **punti 20;**
 3. nuclei familiari composti da persone sole con almeno un figlio convivente a carico con età non superiore a 18 anni ovvero a 26 se studente, a meno che sia inabile al lavoro **punti 22;**
 4. nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque a totale carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente certificata ai sensi della normativa vigente, superiore al (66%) sessantasei per cento della capacità lavorativa. Appartengono a questa categoria anche coloro i quali vengono dichiarati portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/92 e s.m.i. **punti 19;**
 5. nuclei familiari composti da profughi cittadini italiani **punti 01;**
 6. nuclei familiari con entrambi i genitori, o comunque non composti da persone sole, e con tre figli, di cui almeno uno fiscalmente a carico e, se non inabile al lavoro, con età non superiore a 18 anni ovvero a 26 se studente **punti 13;**
 7. nuclei familiari con entrambi i genitori, o comunque non composti da persone sole, e con oltre tre figli, di cui almeno uno fiscalmente a carico e, se non inabile al lavoro, con età non superiore a 18 anni ovvero a 26 se studente **punti 18;**
 8. nuclei familiari composti da una sola persona maggiorenne **punti 05;**
- m) residenza anagrafica nel Comune di Santi Cosma e Damiano, negli ultimi 20 anni, per ogni anno – **punti 1-** fino ad un max. di **punti -20-** **Ai fini della determinazione del punteggio spettante si fa riferimento agli anni completi di residenza del richiedente maturati fino al 30/06 precedente per le graduatorie approvate entro il 30/11 ed al 31/12 precedente per le graduatorie approvate entro il 31/05;**
- n) **assenza di titolarità di diritti reali su immobili tipo fabbricati** **punti 10;**

Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), non sono cumulabili tra loro e con le condizioni di cui alle lettere d) ed f).

Non sono altresì cumulabili tra loro le condizioni di cui alle lettere h) ed i).

Nella valutazione delle condizioni di cui alle lettere b) e c) non saranno considerati gli sfratti per morosità, a meno che si tratti di morosità incolpevole valutata dal competente ufficio casa del Comune. Ai fini della valutazione e verifica delle condizioni di cui al presente articolo, pena la non attribuzione del relativo punteggio, dovrà essere allegata idonea specifica documentazione come indicato nel modello di domanda.



Art. 6

(Modalità per la presentazione della domanda)

1. La domanda di partecipazione al bando di concorso, in bollo, contenente la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 deve, **a pena di inammissibilità**, essere redatta su apposito modello fornito e reso disponibile dal Comune sul sito istituzionale.
2. Nella medesima domanda sono riportati i requisiti per l'accesso, le condizioni di priorità per il conferimento dei punteggi, l'indicazione dei punteggi tra loro cumulabili e le modalità di attribuzione degli stessi in caso di non cumulabilità, i criteri di priorità da adottare in caso di parità di punteggio nonché i documenti da allegare.
3. Non sono ammesse domande redatte su modelli diversi da quelli forniti dall'Amministrazione Comunale.
4. La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta dal richiedente, con allegazione di copia di un documento di riconoscimento valido, e presentata al Comune secondo una delle seguenti modalità:
 - Presentata direttamente al protocollo del Comune nelle ore di apertura al pubblico;
 - Spedita al "Comune di Santi Cosma e Damiano – Largo Enrico De Nicola n. 5" a mezzo di raccomandata postale A.R., senza busta;
 - Inviata a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it da parte del richiedente in possesso di casella di posta elettronica certificata. La comunicazione dovrà avere ad oggetto "Contiene domanda di alloggio di ERP". In caso di domanda presentata a mezzo PEC il richiedente deve altresì allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca ovvero allegando copia della stessa. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'amministrazione. In alternativa deve produrre unitamente alla PEC la marca da bollo digitale.
5. Il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo, il timbro apposto dall'ufficio postale e la data di invio della PEC faranno rispettivamente fede del rispetto della data di presentazione della domanda.
6. Non può essere presentata più di una istanza per ciascun nucleo familiare.
7. Eventuali dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi e per gli effetti degli articoli 495 e 496 del Codice Penale.
8. **Saranno considerate inammissibili e pertanto escluse dalla graduatoria senza possibilità di regolarizzazione le domande:**
 - **redatte su modelli diversi da quelli resi disponibili dal Comune;**
 - **prive della sottoscrizione autentica (nel caso di invio a mezzo PEC la domanda, dopo compilata e firmata in originale dovrà essere scannerizzata ed inviata a mezzo PEC);**
 - **prive di copia del documento di riconoscimento in corso di validità.**

Art. 7

(Termini di presentazione della domanda)

1. Il presente bando non ha termini di chiusura per la presentazione delle domande. Tuttavia, ai sensi dell'art. 6 del R.r. 2/2000 e s.m.i., le graduatorie sono adottate con scadenza semestrale.
2. Qualora la situazione del richiedente dovesse subire modificazioni, il medesimo può presentare domanda di aggiornamento in rapporto alle nuove situazioni createsi, secondo le modalità fissate nell'art. 6.
3. Le domande possono essere presentate dal giorno di entrata in vigore del presente bando. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore del bando non saranno prese in considerazione.



Art. 8

(Attribuzione provvisoria dei punteggi. Modalità di presentazione delle opposizioni)

1. Il Comune procede alla verifica della completezza e della regolarità delle domande dei richiedenti, provvedendo all'assegnazione di un numero progressivo identificativo ed alla attribuzione provvisoria dei punteggi.
2. Entro cinque giorni dal ricevimento della domanda il Comune esamina le domande pervenute ed all'esito dell'istruttoria condotta comunica ai richiedenti il numero progressivo identificativo ed il punteggio provvisorio loro assegnato.
3. Entro il termine perentorio di cinque giorni successivi dal ricevimento della comunicazione del Comune del numero progressivo identificativo e del punteggio provvisorio assegnato, i richiedenti interessati, che riscontrino errori materiali nell'attribuzione dei punteggi, possono presentare opposizione al Comune, con le stesse modalità di presentazione della domanda di cui all'art. 6.

Art. 9

(Formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. Le domande ed i relativi punteggi provvisoriamente attribuiti e le eventuali opposizioni, sono trasmesse alla Commissione di cui all'art. 4 del R.r. 2/2000 competente per la formazione e l'aggiornamento semestrale della graduatoria.
2. La Commissione prevista dall'art. 4 procede alla decisione delle opposizioni entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.
3. Entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno la Commissione adotta la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con riferimento alle domande pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno.
4. Entro 15 giorni dai termini previsti dal comma precedente, ovvero dall'adozione della graduatoria da parte della Commissione se successiva ai termini di cui al comma precedente, la graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale del Comune e trasmessa all'ATER di Latina.
5. La graduatoria è efficace dal momento della sua pubblicazione.
6. In caso di parità di punteggio tra più richiedenti la priorità in graduatoria è determinata, nell'ordine:
 - dal reddito inferiore;
 - a parità di reddito, dall'anzianità di presentazione della domanda.

Art. 10

(Domanda di aggiornamento della posizione del richiedente – Aggiornamento della graduatoria)

1. Come previsto dall'art. 7 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e s.m.i., i richiedenti già inseriti in graduatoria possono trasmettere al Comune la domanda di aggiornamento della propria posizione, qualora prima dell'assegnazione dell'alloggio intervengano cambiamenti nelle condizioni per l'attribuzione dei punteggi previsti dal bando generale. Per l'aggiornamento si può utilizzare lo stesso modello di domanda, o comunque l'aggiornamento va fatto nella forma di autocertificazione, con le stesse modalità previste per la domanda come riportate all'art. 6, ove compatibili. L'aggiornamento della domanda è esente dall'imposta di bollo.
2. È tuttavia obbligo del richiedente aggiornare tempestivamente (entro il 30/06 e/o il 31/12 di ciascun anno) la propria domanda ove ricorrano modifiche alla sua situazione personale che determinano una variazione in riduzione dei punteggi già precedentemente dichiarati. L'amministrazione si riserva la facoltà di modificare i punteggi ove questi possano essere direttamente accertati dalla stessa Amministrazione.
3. La Commissione procede all'aggiornamento semestrale della graduatoria a seguito di:
 - a) Inserimento di nuove domande pervenute nel semestre di riferimento;



- b) Presentazione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e s.m.i., di domande di aggiornamento della posizione in graduatoria, da parte dei richiedenti già inseriti, dovuta a cambiamenti nelle condizioni per l'attribuzione dei punteggi;
 - c) Modifiche d'ufficio conseguenti all'accertamento di mutate condizioni dei richiedenti;
4. I richiedenti che non presentano istanza di variazione, salvo eventuali modifiche d'ufficio come sopra specificato, sono mantenuti in graduatoria con il punteggio già attribuito.
 5. In ogni caso la permanenza dei requisiti dichiarati e che danno luogo al punteggio in graduatoria di ciascun richiedente va comunque verificata prima dell'assegnazione dell'alloggio.

Art. 11

(Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. Sulla base della graduatoria, previa verifica della persistenza dei requisiti previsti per l'assegnazione, si farà luogo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa che saranno costruiti, acquisiti o comunque che si renderanno disponibili nel territorio comunale, tenendo conto degli standard degli stessi, ai sensi dell'art. 12 del R.r. n. 2/2000.
2. Il provvedimento di assegnazione è preceduto dalla verifica del mantenimento dei requisiti per l'accesso agli alloggi di ERP stabiliti dall'art. 2 del bando nonché del mantenimento delle condizioni dichiarate al momento della presentazione della domanda.
3. Il canone di locazione degli alloggi assegnati con il presente bando sarà determinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art 12

(Pubblicità, comunicazioni e notifiche relative al bando)

1. Il presente bando ed il relativo modello di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.santicosmaedamiano.lt.it.
2. Ogni comunicazione relativa al presente bando è pubblicata sul sito istituzionale, all'apposita sezione. Tale pubblicazione assolve ad ogni obbligo di notifica agli interessati e pertanto l'ente non è tenuto ad alcuna ulteriore comunicazione individuale ai partecipanti al bando.
3. L'amministrazione può utilizzare il recapito fornito con la domanda di partecipazione, qualora lo ritenga necessario, per eventuali comunicazioni. Ogni variazione dello stesso deve essere comunicata tempestivamente dai richiedenti. In difetto l'amministrazione declina ogni responsabilità.

Art. 13

(Trattamento dati)

1. Contestualmente al bando si pubblica l'informativa in materia di privacy e trattamento dei dati personali, in particolare ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016, alla quale si rimanda.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. Il presente bando entra in vigore il 01/01/2021.

Art. 15

(Norme finali e transitorie)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si farà riferimento alle vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa con particolare riguardo alla Legge Regionale n. 12/1999 e s.m.i. ed al Regolamento Regionale n. 2/2000 e s.m.i..



2. La graduatoria formulata sulla base delle domande presentate entro il termine di chiusura del precedente bando di concorso (approvato con DGM n. 31/2012) resterà in vigore fino alla data di approvazione della prima graduatoria formulata in base alle disposizioni contenute nel presente bando.
3. Le domande dei richiedenti inseriti nell'ultima graduatoria vigente relativa al precedente bando di concorso del 07/03/2012 ed agli atti conservano la loro validità e l'anzianità acquisita. Esse, in ogni caso, al fine di poter essere rivalutate in base alle disposizioni del presente bando dovranno comunque essere **riproposte nella forma di aggiornamento della domanda, nel rispetto delle modalità e delle procedure di cui al presente Bando. La domanda riproposta nella forma di domanda di aggiornamento non necessita di assolvimento all'imposta di bollo.** La mancata presentazione dell'aggiornamento della vecchia domanda entro il termine del 30/06/2021 determinerà l'esclusione dalla nuova graduatoria che sarà approvata ai sensi del nuovo bando e l'impossibilità di poter beneficiare, per un'eventuale futura richiesta, dell'anzianità della domanda.

Santi Cosma e Damiano, li 20 novembre 2020

IL RESPONSABILE DEL PRIMO SETTORE
Dott. Walter GAGLIARDI



A handwritten signature in blue ink, consisting of several vertical strokes and loops, positioned to the right of the official stamp.